



REPUBBLICA ITALIANA

3/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai signori magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Nicola BENEDEZIONE Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere – relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al **n. 60368** del registro di Segreteria,
proposto da:

Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza Militare e della leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto – dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, viale dell'Esercito n. 178 – 186 (PEC. premivil@postacert.difesa.it),

contro:

il Sig. **xxx** nato a xxx il xxx (C.F. xxx) ivi residente in xxx, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico, 101 presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Sbernini (C.F. SBRMSM77M23H501Y -

massimilianosbernini@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e che chiede che eventuali comunicazioni e notificazioni di cancelleria o di terzi avvengano all'indirizzo pec comunicato, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 313/2022, depositata il 21 aprile 2022 e notificata il 26 luglio 2022.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 18 ottobre 2023, data per letta la relazione del relatore, Cons. Maria Rita Micci, per il Ministero della Difesa, la dott.ssa Guttuso Maria Luisa Margherita, il difensore dell'appellato, avv. Massimiliano Sbernini, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Lucia Pellegnino, la causa è posta in decisione.

Premesso in

FATTO

Con sentenza n. 313/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso del sig. xxx, già militare in servizio presso l'Arma dei carabinieri, transitato nei ruoli civili per riconosciuta infermità.

Il ricorso era volto al riconoscimento del diritto al conseguimento, in cumulo con il trattamento retributivo in godimento, della pensione privilegiata ordinaria di 3^a categoria Tab. A

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, condividendo l'orientamento della giurisprudenza contabile che, nel solco tracciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza 47/2017/QM, ha ritenuto che “.... l'art. 139 deve leggersi nel senso che anche i militari transitati nel ruolo civile non ad esito di un concorso ma a domanda (come nel caso del sig. xxx) hanno

diritto al cumulo dei due trattamenti (quello di pensione privilegiata e quello stipendiale correlato al servizio prestato nei ruoli civili della stessa Amministrazione), una volta accertata la diversità del servizio nel ruolo civile rispetto a quello pregresso nel ruolo militare.”

Quanto alla decorrenza del trattamento di privilegio, non condividendo la tesi dell'amministrazione che riteneva validamente presentata solo la domanda in data 28 aprile 2020 il giudice di primo grado, aderendo alla impostazione del ricorrente, ha riconosciuto valida la domanda presentata il 10 giugno 2002, riconoscendo, però, il diritto di cumulo fra pensione privilegiata e trattamento di servizio con decorrenza dalla data del transito nei ruoli civili (19 ottobre 2003), stabilendo che una decorrenza antecedente (data della domanda) si sarebbe posta in aperto contrasto con le previsioni di cui all'art. 133 d.P.R. 1092/1973.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa (con una prima notifica esitata con la restituzione al mittente dell'atto, in data 26 ottobre 2022 e successiva notifica ripetuta presso il difensore via PEC dall'Avvocatura dello Stato in data 21 novembre 2022) chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 d.P.R. 1092/1973 nonché violazione dell'art. 3 Cost.

Sostiene l'appellante che nel caso di specie, non essendo l'xxx cessato dal servizio per infermità ma per transito nei ruoli civili, la pensione di privilegio potesse essere riconosciuta solo a domanda e non d'ufficio e, che l'unica domanda che poteva considerarsi valida era quella presentata in data 28 aprile 2020. La domanda che l'xxx assume essere stata presentata in

data 10 giugno 2002 non era, infatti, di per se idonea a costituire una valida domanda ai fini pensionistici, sia per la mancanza di data certa di presentazione sia perché formulata quando il sig. xxx si trovava ancora in servizio.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 R.D.L. n. 295/1939 come modificato dall'art. 2 della L. 428/1985. Difetto assoluto di motivazione, non avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato le ragioni del rigetto dell'eccezione di prescrizione in primo grado.

3. Violazione dell'art. 31 c.g.c., per avere il giudice di primo grado, pur in presenza di un accoglimento parziale della domanda, condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite anziché disporre la compensazione.

In data 2 maggio 2023, il Ministero della Difesa ha presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, deliberata negativamente da questa Sezione con ordinanza n. 11/2023.

Con memoria depositata il 18 settembre 2023, la difesa dell'appellato ha chiesto che l'appello fosse dichiarato tardivo, potendo essere concesso, all'appellante che non riesce a notificare l'atto non per sua colpa, un termine ulteriore che non superi i quindici giorni, mentre nel caso in esame il Ministero appellante ha superato il termine di legge di quasi un mese.

L'appellato ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 170 e 193 c.g.c. perché contiene nuove eccezioni mai avanzate ne formulate in primo grado ed ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei canoni maturati e non riscossi nel periodo che precede il 28 aprile 2015, dal momento che il diritto è stato riconosciuto giudizialmente

solo nel 2022. Ha, inoltre, ritenuto essere immune da censure anche la scelta del giudice di primo grado di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese, dal momento che la decisione del giudice è ispirata al principio di soccombenza.

Con nota del 10 ottobre 2023, il Ministero ha insistito per l'accoglimento dei motivi di appello, precisando come risulti del tutto infondata la prospettata tardività della notifica dell'atto medesimo. Infatti, successivamente alla restituzione dell'atto di appello al Ministero mittente, a causa del constatato trasferimento del difensore in altro studio, da parte dell'ufficiale giudiziario, a seguito di informazioni assunte dal portiere dello stabile, l'avv. Sbernini risultava ancora avere il proprio ufficio all'indirizzo asseritamente errato, come da informazioni assunte presso l'Ordine Avvocati, con ciò confermando la correttezza dell'operato del Ministero medesimo: Il Ministero, quindi, si è adoperato, per il rinnovo della notifica in meno di trenta giorni e ciò anche in linea con le indicazioni offerte dalla Suprema Corte di Cassazione relativamente alla validità della notifica il cui perfezionamento non sia andato a buon fine nei termini di legge per fatto non riconducibile al notificante. In tali casi, la Cassazione ha ritenuto valida la notifica effettuata oltre il termine di legge, purché entro un ulteriore termine che non superi la metà del primo.

Il Ministero, quindi, ha citato giurisprudenza di questa Corte (Sez. I Centrale di Appello n. 150/2023 del 6 aprile 2023) su fatti sovrapponibili a quelli oggetto dell'odierno giudizio, ove il Collegio giudicante ha ritenuto di non poter considerare valida la domanda presentata ben diciassette anni prima, al momento del riconoscimento delle infermità ma prima del transito.

Con successive note del 15 ottobre 2023, la difesa dell'appellato ha rappresentato come, a suo parere, la giurisprudenza citata dal Ministero nel caso in esame fosse del tutto inconferente stante la difformità della situazione di fatto posta a base della decisione citata, rispetto ai fatti di causa.

All'udienza del 18 ottobre 2023 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve essere preventivamente scrutinata l'eccezione, sollevate da parte appellata, di inammissibilità dell'appello per tardività della notifica.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14594 del 15/07/2016, hanno precisato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Una lettura del testo completo della motivazione della sentenza (Cass. Civ. SSUU sentenza 15 luglio 2016 n. 14594) consente, di addivenire alla corretta qualificazione dei concetti di immediatezza e tempestività richiesti al fine di valutare la diligenza del notificante e di poter ritenere valida la notifica effettuata da quest'ultimo oltre i termini di legge. La Cassazione ha, infatti, puntualizzato nel fissare un limite massimo del tempo necessario per

riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta, che *“Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.. Se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l'indirizzo del nuovo studio)”*. Ritiene il Collegio che il richiamo all'art. 325 c.p.c.. vada, pertanto, interpretato in senso esemplificativo ed adattabile di volta in volta, ratione materiae, al plesso giurisdizionale di riferimento, con conseguente ammissibilità, nel processo contabile, di una valida proroga di trenta giorni, pari alla metà del termine utile per proporre appello (sessanta giorni – art. 178 c.g.c.).

Alla luce di quanto sin qui affermato, l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata da parte appellata deve ritenersi non fondata e, come tale, deve essere respinta.

2. Non è meritevole di accoglimento neanche l'eccezione di violazione del divieto di *nova* in appello sollevata, sempre, da parte appellata.

Nel suo atto di impugnazione il Ministero ha riproposto questioni già prospettate in primo grado e, relative alla corretta applicazione dell'art. 191 del d.P.R. 1092/1973.

Inevitabilmente, nell'atto di appello, la censura già mossa in primo grado, si è arricchita degli ulteriori elementi offerti dalla decisione impugnata (decorrenza dalla data del transito e non dalla data di presentazione della domanda), senza che, però, gli stessi possano essere considerati elementi nuovi proposti per la prima volta in appello, in palese violazione dell'art. 193 c.g.c..

Anche detta eccezione, pertanto, deve essere rigettata.

Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita prospettazione di questioni di fatto da parte dell'appellante, avendo l'appellante fondato unicamente le proprie censure su motivi di diritto.

3. Nel merito, infatti, il Ministero della Difesa ha contestato la sentenza per violazione dell'art. 191 del d.P.R. 1092/1973 che, nella prima parte del terzo comma, recita: *“Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”*.

Ritiene il Collegio di condividere la lettura, data dalla giurisprudenza delle Sezioni di Appello, della disposizione di cui all'art 167 d.P.R. 1092/1973, secondo cui *“la norma deve intendersi riferita alla “definitiva” cessazione dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il trattamento di privilegio non può essere liquidato d’ufficio dalla Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell’interessato, con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione*

della domanda (...), ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del più volte richiamato DPR n. 1092/1973. La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che in casi analoghi a quello in esame – di transito nei ruoli civili della Amministrazione ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare - la domanda dell'interessato con la quale questi chieda il trattamento privilegiato debba considerarsi il dies a quo della liquidazione del medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d'ufficio poiché l'interessato non è definitivamente “cessato dal servizio”. (...) Tale regola ha trovato riscontro nella giurisprudenza d'appello e di questa Sezione in particolare (cfr. Sez. III sent. n. 138/2020; Sez. II, sent. n. 230/2020 e sent. n. 20/2021), con argomentazioni alle quali il Collegio intende dare seguito”. (Corte conti Sezione Prima centrale di Appello n. 353 del 31 agosto 2023).

Ne consegue che a tenore dell'art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, l'assegno pensionistico di privilegio deve avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata prodotta la domanda di riconoscimento anche per le ipotesi di transito nei ruoli civili. (cfr. Corte conti, Sez. II Giur. Centr. d'Appello n. 440/2022 in data 17.10.2022).

Orbene, nel caso in esame, l'unico atto a cui poter certamente ricondurre la formale esternazione della volontà dell'xxx di voler ottenere pensione di privilegio è quello prodotto in data 28 aprile 2020.

Nessuna idoneità all'avvio del procedimento amministrativo, può essere riconosciuta al documento, datato 10 giugno 2002, essendo privo dei requisiti formali minimi: non sono indicati, infatti, né il destinatario (si legge

una generica intestazione al Ministero della Difesa – Direzione Generale Pensioni – 00100 Roma) né il numero di protocollo in entrata. A conferma di ciò, occorre precisare come non vi sia, alcun riferimento ad esso nè nel processo verbale del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (pos. N. 38928/2005 in data 13.01.2006); nè tantomeno nel verbale n. A50322961 della Quinta Commissione Medica Ospedaliera di Roma del 2 ottobre 2004. Alla luce di quanto sin qui affermato la sentenza impugnata deve essere riformata ed il diritto al trattamento pensionistico privilegiato dell'xxx deve avere decorrenza dal 1° maggio 2020, primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento (28 aprile 2020).

Resta assorbita ogni altra questione.

4. Con riferimento alle spese il Collegio allorché riformi, in tutto o in parte (come nell'ipotesi di causa), la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.

Su tali basi, fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità, si dispone la compensazione delle spese di lite di prime e di seconde cure, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Centrale di Appello, accoglie l'appello proposto dal Ministero della Difesa contro xxx ed iscritto al n. 60368 del Registro di Segreteria e per effetto riconosce il diritto a pensione privilegiata dell'xxx con decorrenza dal giorno 1° maggio 2020 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).

[illegible]